# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1008-A)

# RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE BOMBARDIERI)

**Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 1980**

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro del Tesoro**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1980**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, che disciplina gli aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia rappresenta un primo significativo passo in vista del necessario allineamento della entità degli assegni familiari a quella prevista negli altri paesi europei, ove, come è noto, sono erogati in misura percentuale sulle retribuzioni e seguono la dinamica del costo della vita.

Non si può dimenticare che proprio in questi momenti difficili è il nucleo familiare con un solo reddito che incontra maggiori difficoltà per il continuo aumento dei livelli inflazionistici.

Le famiglie con un solo reddito sono circa 7 milioni (su un totale di 15 milioni) e a differenza delle altre hanno aumenti inferiori anche quando scatta la contingenza perchè si vedono decurtare di mese in mese il valore delle detrazioni fisse di imposta per persone a carico e degli assegni familiari che non sono indicizzati.

Ogni qualvolta scatta la scala mobile le famiglie che hanno più unità lavorative reggono all'incremento del costo della vita mentre le famiglie con un numero identico di persone, ma con un solo reddito, sono aggravate da difficoltà sempre maggiori.

Quando si afferma di voler salvaguardare il potere di acquisto dei lavoratori si deve tenere conto dei bisogni familiari determinati soprattutto dal numero dei componenti a carico. Gli attuali importi degli assegni familiari sono fermi da cinque anni.

In concreto il provvedimento riproduce il testo di un disegno di legge governativo presentato il 9 luglio 1980 alla Camera dei deputati e mira a dare attuazione all'accordo raggiunto il 9 maggio 1980 tra Governo e sindacati. L'accordo è stato raggiunto nella comune convinzione che una continuità di rapporti tra Governo e sindacati sui grandi temi della vita economica e sociale rappresenta uno strumento importante e necessario per affrontare i problemi del Paese.

Il primo punto concordato riguarda appunto il sensibile aumento dell'importo degli assegni familiari, al fine di restituire in parte l'originaria funzione di perequazione salariale tra lavoratori a differente carico familiare.

È noto, infatti, che gli assegni familiari per il coniuge ed i figli o persone equiparate a carico, il cui importo era rimasto fermo a lire 9.880 mensili (fissato dalla legge 26 maggio 1975, n. 161) hanno subìto negli ultimi anni un grave deterioramento, sia in termini assoluti per effetto del processo inflattivo, sia per la loro riduzione in valore relativo in rapporto alla lievitazione delle retribuzioni.

Si è quindi ritenuta indilazionabile la necessità di restituire a tali prestazioni, mediante una congrua rivalutazione, la loro tipica funzione di elemento correttivo ed integrativo della retribuzione, destinato a sopperire alle esigenze vitali dei nuclei familiari più deboli.

In particolare, i miglioramenti consistono nel raddoppio delle attuali misure degli assegni familiari dei lavoratori dipendenti inquadrati nei settori produttivi del lavoro privato e pubblico e dei pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonchè delle maggiorazioni per carichi familiari, comunque denominate, delle pensioni erogate da gestioni pensionistiche sostitutive, esclusive, esonerative o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche delle tre grandi categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, arti-

giani e commercianti) e dalle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti.

Sostanzialmente il decreto-legge conferma la generale uniformità delle maggiorazioni per carichi di famiglia delle pensioni che, come è noto, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono erogate in misura fissa nello stesso importo degli assegni familiari, mentre per le pensioni a carico delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi sono corrisposte nella misura percentuale del decimo dell'importo delle pensioni, entro i limiti, comunque, della misura degli assegni familiari.

Il provvedimento prevede altresì il raddoppio delle vigenti misure delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale in attività di servizio o in quiescenza, ai dipendenti ed ai pensionati degli Enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale.

Il provvedimento, infine, raddoppia i vigenti importi degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che come è noto sono corrisposti limitatamente a ciascun figlio o persona equiparata a carico (nella misura di lire 7.916 mensili prevista dalla citata legge n. 161 del 1975).

Al raddoppio degli assegni familiari si perverrà in due tempi e, precisamente, nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1980 e per il restante 50 per cento a decorrere dal prossimo 1° ottobre.

Il provvedimento costituisce un tangibile segno di riconoscimento delle attese dei lavoratori e dei pensionati di tutti i settori, raprpesentate con particolare vigore in sede governativa, parlamentare e sindacale.

Il maggior onere previsto per il corrente anno è stato calcolato, per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore privato e dei pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per i quali la gestione degli assegni familiari è a carico della Cassa unica per gli assegni familiari) in lire 620 miliardi e per quanto concerne i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in attività in lire 21 miliardi.

Alla copertura dei relativi oneri si farà fronte con il corrispondente utilizzo delle disponibilità della Cassa unica per gli assegni familiari, che secondo il bilancio preventivo del 1980 avrebbe presentato, senza considerare gli aumenti disposti con il decreto-legge in esame, un avanzo di esercizio di circa lire 3.000 miliardi ed una situazione patrimoniale attiva a fine anno, di circa lire 8.200 miliardi.

È da considerare, in proposito, che il fenomeno degli avanzi di gestione della Cassa unica assegni familiari si ripete ormai da anni e dipende dalla circostanza che l'aliquota contributiva è fissata ad un livello superiore rispetto a quella occorrente per l'equilibrio della gestione stessa.

Non va peraltro, ignorato il fatto che nella globalità del bilancio dell'INPS, le eccedenze della Cassa unica assegni familiari compensano in parte i disavanzi di altre gestioni dei lavoratori dipendenti: il che renderebbe auspicabile una revisione delle aliquote nel quadro della riforma generale del sistema pensionistico e della preventivata istituzione dell'« aliquota contributiva unica ».

Alla luce di queste considerazioni il Governo si è fatto carico di inquadrare il problema del finanziamento degli aumenti degli assegni familiari non soltanto nella specifica gestione della Cassa unica ma nella più vasta area del bilancio globale dell'INPS, notoriamente deficitario nel suo insieme.

A tal riguardo, come del resto evidenziato nel testo dell'articolo 5 del decreto-legge numero 314, si è tenuto presente che nel 1980 dovrebbero affluire maggiori entrate contributive rispetto alle indicazioni del bilancio preventivo dell'anno medesimo conseguenti: all'incremento della massa salariale imponibile (scatti di scala mobile e rinnovi contrattuali) che si sta rivelando maggiore di quella ipotizzata; al recupero di evasioni contributive per effetto della riscossione unificata dei flussi di cassa derivante dalle disposizioni sul condono contributivo, previsto, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei datori di lavoro, dalla legge n. 33 del 1980 e dalla successiva pro-

roga di cui al decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286.

Per quanto concerne i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il concorso dello Stato, individuato annualmente nella misura di lire 80 miliardi, come stabilito dalla citata legge del 1975, si è rivelato superiore alle effettive necessità di gestione e, pertanto, non occorre integrare tale stanziamento per l'anno in corso.

Agli oneri conseguenti agli aumenti delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale si provvede con la riduzione di lire 330 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Onorevoli senatori, una riforma dell'Istituto degli assegni familiari e delle aggiunte di famiglia si impone al fine di attuare il principio costituzionale di una retribuzione ragguagliata, oltre che alla qualità e quantità del lavoro, anche alle esigenze della famiglia. Da questo punto di vista è significativa l'esistenza di un preciso impegno tra Governo e sindacati per concordare modalità e tempi per arrivare alla tanto attesa indicizzazione degli assegni familiari in modo da agganciarli al costo della vita con meccanismi e forme di solidarietà che si dovranno studiare con il concorso dei lavoratori, dei datori di lavoro e dello Stato.

Sono ben conosciute le attese dei lavoratori per l'approvazione di questo provvedimento che ha trovato il consenso delle parti sociali proprio perchè si muove in un'ottica di equa ridistribuzione e di solidarietà nei confronti delle famiglie.

Nel corso dell'esame in Commissione, che ha fatto registrare unanimità dei consensi sul provvedimento, è emersa qualche riserva in ordine a talune esigenze perequative non ancora soddisfatte che attengono alla disparità in atto tra lavoratori privati e pubblici dipendenti (aggiunte di famiglia soggette ad un regime differenziato quanto al limite di reddito stabilito per averne diritto), nonchè alla differenziazione degli importi degli assegni familiari percepiti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di entità minore rispetto alle altre categorie di lavoratori. Per qualche altro aspetto tecnico, anche ai fini di una inequivoca interpretazione della normativa vigente, potrà inoltre rivelarsi necessaria la presentazione di eventuali proposte migliorative.

Onorevoli senatori, la Commissione lavoro mi ha dato mandato di chiedere che il Senato si pronunci favorevolmente sulla conversione in legge del decreto-legge n. 314, auspicando che l'orientamento ostativo della Commissione bilancio possa essere superato per effetto di proposte alternative del Tesoro in ordine all'onere finanziario recato dal provvedimento.

BOMBARDIERI, *relatore*

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

16 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

22 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 314 del 14 luglio 1980, non può allo stato esprimersi in senso favorevole per le seguenti considerazioni:

*a*) la copertura dei 330 miliardi direttamente a carico del bilancio statale, viene ottenuta mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856 - tabella 2), utilizzando l'incremento dell'accantonamento destinato alla revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti (+ 2.000 miliardi) previsto con il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio di previsione 1980 (cfr. atto Senato n. 977). A tal riguardo si fa osservare che, a prescindere da ogni valutazione sulla struttura che il Governo ha inteso attribuire a detto disegno di legge di assestamento (prevedendo l'aumento di accantonamenti iscritti nei fondi speciali e la contestuale determinazione di un più elevato limite di ricorso al mercato finanziario), anche sulla base della prassi adottata in passato per i provvedimenti di variazione — prassi che ha subìto pochissime eccezioni — appare tecnicamente scorretto utilizzare per fini di copertura le disponibilità recate dal progetto di assestamento prima che lo stesso sia stato definitivamente approvato dal Parlamento. E ciò appare tanto più vero allorchè nel progetto di assestamento si inseriscono nuovi accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, coprendoli con un maggiore ricorso al mercato finanziario;

*b*) gli elementi di informazione offerti dal Tesoro in ordine alla copertura ottenuta grazie all'andamento delle entrate contributive, anche se non determinano considerazioni di carattere negativo, comportano più complete spiegazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.

*Decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 191 del 14 luglio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare la misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il giorno 11 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'articolo 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono così modificate:

Tabella *A*:

| | | | |
|---|---|---|---|
| per ciascun figlio . . . . . | L. | 3.420 | settimanali |
| per il coniuge . . . . . | » | 3.420 | » |

Tabelle *B* e *C*:

| | | | |
|---|---|---|---|
| per ciascun figlio . . . . . | » | 14.820 | mensili |
| per il coniuge . . . . . | » | 14.820 | » |

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1980, le misure di cui al comma precedente sono così modificate:

Tabella *A*:

| | | | |
|---|---|---|---|
| per ciascun figlio . . . . . | L. | 4.560 | settimanali |
| per il coniuge . . . . . | » | 4.560 | » |

Tabelle *B* e *C*:

| | | | |
|---|---|---|---|
| per ciascun figlio . . . . . | » | 19.760 | mensili |
| per il coniuge . . . . . | » | 19.760 | » |

Articolo 2.

L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevato:

a lire 11.875 mensili, a decorrere dal 1° luglio 1980;

a lire 15.832 mensili, a decorrere dal 1° ottobre 1980.

Articolo 3.

Le misure mensili delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai titolari di pensione e di assegni vitalizi ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate a lire 14.820 e a lire 19.760 con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 1980 e dal 1° ottobre 1980.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei rispettivi enti e gestioni previdenziali.

Articolo 4.

Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonchè dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articolo 5.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno 1980 in complessive lire 950 miliardi, si provvede quanto a lire 620 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della Cassa unica per gli assegni familiari amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto anche conto dei maggiori gettiti contributivi derivanti all'Istituto medesimo dalla lievitazione del monte retributivo e, quanto a lire 330 miliardi, mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1980.

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO